

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL DGUE

Il DGUE deve essere compilato in tutte le sue parti e come richiesto nel presente allegato, al fine di evitare che la documentazione di gara risulti mancante, incompleta o viziata da altre irregolarità essenziali e, quindi, soggetta all'attivazione del sub-procedimento di soccorso istruttorio.

PREMESSA

Ai fini della compilazione del DGUE si precisa quanto segue:

1. in caso di partecipazione degli operatori economici con le forme previste ai sensi dell'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016 per ciascuno degli operatori economici partecipanti deve essere presentato un DGUE distinto;
2. nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs 50/2016 il DGUE deve essere presentato sia dal consorzio sia dalle consorziate esecutrici per conto delle quali il consorzio partecipa. Nel proprio DGUE, il consorzio indica la denominazione delle consorziate che eseguiranno i lavori in caso di aggiudicazione dell'appalto;
3. nel caso di partecipante che intenda avvalersi della capacità di altri soggetti ai sensi dell'art. 89 del D.lgs 50/2016 deve essere prodotto per ciascuna delle imprese ausiliarie un DGUE distinto;
4. nel caso di subappalto deve essere prodotto da ciascuno dei subappaltatori.

INDICAZIONI E CHIARIMENTI RELATIVI ALLE PARTI IN CUI E' ARTICOLATO IL DGUE

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Questa parte è stata precompilata dalla Stazione Appaltante e non necessita di alcun intervento da parte dell'operatore economico, salvo non venga utilizzato il file formato editabile reperibile sul sito internet <http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue> ovvero ci si avvalga del servizio di compilazione gratuito messo a disposizione da parte della Commissione Europea al seguente link: <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=it> in tal caso le informazioni necessarie sono presenti nel disciplinare di gara.

Parte II: Informazioni sull'operatore economico

La Parte II contiene le informazioni sull'operatore economico e sui propri rappresentanti, sull'eventuale affidamento a capacità di altri soggetti (ai fini dell'avvalimento) e sul ricorso al subappalto.

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Inserire in questa sezione:

- gli estremi di iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs. 152/2006 per la categoria 4 "raccolta e trasporto rifiuti speciali non pericolosi"
- gli estremi per il controllo dell'iscrizione alla White List presso la Prefettura di competenza. In assenza di iscrizione alla White List presso la Prefettura di competenza, allegare copia conforme all'originale della richiesta di iscrizione.
- gli operatori soggetti agli obblighi di cui all'art. 3 della Legge 68/1999 devono indicare gli estremi dell'Ente competente affinché la Stazione Appaltante possa esperire i controlli.
- dati relativi all'Attestazione SOA: la denominazione della società organismo di attestazione emittente, n. e data di attestazione, la scadenza di validità quinquennale e intermedia, le categorie e classifiche di qualificazione possedute.

In alternativa alla compilazione di questa parte del DGUE, gli operatori economici potranno allegare una copia dichiarata conforme all'originale dell'attestazione SOA posseduta all'interno

della busta n. 1 – documentazione amministrativa, e delle altre iscrizioni richieste, indicando l'allegazione di tali documenti nella suddetta parte del DGUE.

In particolare le imprese per le quali risulti scaduto il triennio per la verifica intermedia dell'attestazione SOA sono tenute ad allegare la richiesta di verifica triennale presentata nei termini di legge (in tal caso, l'efficacia dell'aggiudicazione resterà subordinata all'esito positivo della verifica stessa). Possono partecipare alla gara anche gli operatori economici che abbiano effettuato con esito positivo la verifica intermedia, anche dopo la scadenza del termine triennale, presentando la documentazione dimostrativa di tale esito positivo qualora lo stesso non risulti ancora dalla stessa attestazione SOA.

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

In questa sezione devono essere riportati i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc....) dei soggetti abilitati ad agire in nome e per conto dell'operatore economico. La tabella contenente tali dati può essere ripetuta tante volte quanto necessario. I soggetti da inserire sono:

- a) titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- b) socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- c) soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- d) membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con potere di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

Si precisa che è considerato socio di maggioranza:

- il socio unico con partecipazione al 100%;
- i due soci ciascuno con una partecipazione azionaria pari al 50%;
- il socio con partecipazione pari almeno al 50%.

Come precisato nel comunicato del **Presidente ANAC 8 novembre 2017** le indicazioni fornite dalla norma devono essere interpretate avendo a riferimento i sistemi di amministrazione e controllo delle società di capitali disciplinati dal codice civile a seguito della riforma introdotta dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 e precisamente:

- sistema cd. "tradizionale" (disciplinato agli artt. 2380-bis e seguenti del codice civile), articolato su un "consiglio di amministrazione" e su un "collegio sindacale";
- sistema cd. "dualistico" (disciplinato agli artt. 2409-octies e seguenti del codice civile) articolato sul "consiglio di gestione" e sul "consiglio di sorveglianza";
- sistema cd. "monistico" fondato sulla presenza di un "consiglio di amministrazione" e di un "comitato per il controllo sulla gestione" costituito al suo interno (art. 2409-sexiesdecies, comma 1, del codice civile).

Pertanto, la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del D.lgs 50/2016 deve essere verificata in capo: a) ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza); b) ai membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico; c) ai membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico; d) altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza (come institori e procuratori); e) altri soggetti muniti di poteri di direzione (dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa); f) altri soggetti muniti di poteri di controllo (revisore contabile od Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati). In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del D.lgs 50/2016 non deve essere condotta sui membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.

e) i soggetti titolari di una delle cariche di cui sopra che siano cessati dalla carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del presente bando di gara (*in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, si intendono soggetti cessati anche coloro che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente pubblicazione del bando di gara*). Nel caso in cui i soggetti cessati dalla carica nell'anno

antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara versino nelle condizioni previste dall'art. 80, comma 1, del D.lgs 50/2016, l'offerente deve dimostrare che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dell'impresa dalla condotta penalmente sanzionata. La dichiarazione in tal senso deve essere allegata nella documentazione amministrativa ovvero rilasciata nella Parte VI: Dichiarazioni finali del presente DGUE.

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITA' DI ALTRI SOGGETTI

In caso di avvalimento l'operatore economico indica la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. Le imprese ausiliarie devono compilare un proprio DGUE distinto.

Non deve considerarsi inclusa nel DGUE la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Detta dichiarazione deve essere allegata alla documentazione presentata dal concorrente, per maggiore dettaglio si rimanda alle disposizioni contenute nel disciplinare di gara.

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITA' L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO

Nel caso l'operatore intenda avvalersi del subappalto, deve compilare questa sezione del DGUE, dichiarando la percentuale dei lavori che ai sensi dell'art. 105 del D.lgs 50/2016 intende subappaltare.

Si ricorda che la percentuale massima subappaltabile è il 30% dell'importo complessivo dell'appalto e che l'omessa indicazione comporterà l'impossibilità, in caso di aggiudicazione, di affidare le opere in subappalto.

In caso di subappalto qualificante è fatto obbligo di indicare il nominativo dei subappaltatori che dovranno presentare il DGUE con le dichiarazioni di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016.

Nel caso di subappalto relativo alle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate all'art. 1, comma 53, della Legge 190/2012, è fatto obbligo di indicare **la terna di subappaltatori con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione**. I subappaltatori dovranno presentare il DGUE con le dichiarazioni di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016.

Parte III: Motivi di esclusione (Articolo 80 del D.lgs 50/2016)

Questa parte contiene l'autodichiarazione circa l'assenza di motivi di esclusione dalla gara, come disciplinati dall'art. 80 del D.lgs 50/2016.

Le dichiarazioni della Parte III vengono rese dall'operatore economico nella persona del soggetto munito di poteri di rappresentanza che le rende, in forma unitaria, sia in capo a sé, sia in capo agli altri soggetti per i quali operano i motivi di esclusione sulla base del medesimo art. 80 del D.lgs 50/2016.

Come precisato nel Comunicato del Presidente Anac del 08/11/2017 devono essere indicati i nominativi di tutti i soggetti tenuti alla dichiarazione circa l'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016 oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

Questa sezione si riferisce ai motivi di esclusione legati a condanne penali previsti dall'art. 80, comma 1, del D.lgs 50/2016.

Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e

dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

h) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;

ovvero

- di trovarsi in una delle situazioni elencate (*specificare quale*) e che la sentenza definitiva ha imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi e di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito (*il dichiarate dovrà allegare adeguata prova*).

ovvero

- di trovarsi in una delle situazioni elencate (*specificare quale*) e che la sentenza definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato e di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito (*il dichiarate dovrà allegare adeguata prova*).

Se la Stazione Appaltante ritiene che le misure sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione dovrà essere data motivata comunicazione. In ogni caso non ci si può avvalere di detta possibilità nel caso di esclusione derivante da sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto nel corso del periodo in cui opera detta esclusione.

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima (*Si precisa ancora che il reato estinto non va dichiarato laddove sia intervenuta una formale pronuncia di estinzione da parte del giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 676 c.p.p. Si chiarisce altresì che i reati per i quali si sia beneficiato della non menzione o della sospensione della pena devono essere necessariamente dichiarati. Si ricorda che l'interessato può effettuare una visura senza efficacia certificativa presso l'Ufficio del Casellario giudiziale competente, di tutte le iscrizioni a lui riferite comprese quelle di cui non è fatta menzione nei certificati di cui agli artt. 24, 25, 26, 27 e 31 del D.P.R. 313/2002*).

Il motivo di esclusione opera nei confronti dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 e precisamente:

a) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;

b) del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;

c) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;

d) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con potere di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

Si precisa che è considerato socio di maggioranza:

- il socio unico con partecipazione al 100%;

- i due soci ciascuno con una partecipazione azionaria pari al 50%;

- il socio con partecipazione pari almeno al 50%.

e) i soggetti titolari di una delle cariche di cui sopra che siano cessati dalla carica nell'anno precedente la data pubblicazione del presente bando di gara (*in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, si intendono soggetti cessati anche coloro che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara*)

Nel caso in cui tali soggetti cessati versino nelle condizioni previste dall'art. 80, comma 1 del D.lgs 50/2016, l'offerente deve dimostrare che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dell'impresa dalla condotta penalmente sanzionata. La dichiarazione in tal senso deve essere allegata nella documentazione amministrativa ovvero rilasciata nella Parte VI: Dichiarazioni finali del presente DGUE.

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Questa sezione si riferisce ai motivi di esclusione legati al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, previsti al comma 4 del sopra citato art. 80 del D.lgs 50/2016.

Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti (*Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'art. 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. L'esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande*).

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI

Questa sezione si riferisce ai motivi di esclusione previsti dall'art. 80, comma 5, lettere a), b), c), d) ed e) del D.lgs 50/2016 e precisamente:

a) presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del D.lgs 50/2016;

b) operatore economico in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del D.lgs 50/2016;

il motivo di esclusione non sussistente qualora:

- sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall'organo giudiziario competente in base alle condizioni e con il procedimento previsto dal Capo IX del D.lgs. 09.01.2006, n. 5;

ovvero

- è venuta meno l'incapacità a contrarre, prevista nei casi di amministrazione controllata e di concordato preventivo, per revoca o per cessazione dell'amministrazione controllata, ovvero per la chiusura del concordato preventivo attraverso il provvedimento del giudice delegato che accerta l'avvenuta esecuzione del concordato ovvero di risoluzione o annullamento dello stesso;

ovvero

- si è concluso il procedimento dell'amministrazione straordinaria di cui al D.lgs 270/99;

ovvero

- aver depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale e essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale

ovvero

- di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, giusto decreto del Tribunale;

c) operatore economico resosi colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (*Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un*

precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione);

d) la partecipazione dell'operatore economico determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 del D.lgs 50/2016, non diversamente risolvibile (*Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62*) ;

e) distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento dell'operatore economico nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67 del D.lgs 50/2016, che non possa essere risolta con misure meno intrusive.

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Questa sezione concerne i motivi di esclusione previsti dall'art. 80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), m) del D.lgs 50/2016 e dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs 165/2001 e precisamente:

- **art. 80 comma 2:** sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;

- **art 80 comma 5 lett. f):** l'operatore economico è stato sottoposto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

- **art 80 comma 5 lett. g):** l'operatore economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

- **art 80 comma 5 lett. h):** l'operatore economico ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

- **art 80 comma 5 lett. i):** l'operatore economico non presenta la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifica la sussistenza del medesimo requisito;

il motivo di esclusione non sussistente qualora:

- (*per le imprese che occupano meno di 15 dipendenti, con esclusione dal computo del personale di cantiere ed autisti ex art. 1, comma 53, L.247/2007*) la Società non è assoggettata alla disciplina delle assunzioni obbligatorie di cui alla L. 68/99 in quanto datore di lavoro che occupa un organico complessivo di dipendenti inferiore alle 15 unità;

oppure

- (*per le imprese che occupano da 15 fino a 35 dipendenti con esclusione dal computo del personale di cantiere ed autisti ex art. 1, comma 53, L.247/2007*) la Società non è assoggettata, al momento, alla disciplina delle assunzioni obbligatorie di cui alla L. 68/99 in quanto datore di lavoro che occupa un organico complessivo di dipendenti ricompreso tra 15 e 35 unità e non ha effettuato nuove assunzioni che abbiano incrementato l'organico dopo il 18/01/2000;

oppure

- (per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18/01/2000 con esclusione dal computo del personale di cantiere ed autisti ex art. 1, comma 53, L.247/2007) la Società è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. 68/99;

- **art 80 comma 5 lett. l):** l'operatore economico, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulta aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la data della lettera di invito e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha ommesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

- **art 80 comma 5 lett. m):** l'operatore economico si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, nel caso in cui la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;

- **art 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving doors):** l'operatore economico ha stipulato contratti di lavoro subordinato o autonomo ovvero ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che abbiano cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.

Si precisa che ai sensi dell'art. 80, comma 7, del D.lgs 50/2016, l'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti (*il dichiarante dovrà allegare adeguata prova all'interno della busta n. 1 – documentazione amministrativa*).

Si precisa ancora che, ai sensi dell'art. 80, comma 11, del D.lgs 50/2016, le cause di esclusione previste nel medesimo articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Parte IV: Criteri di selezione

Questa parte del DGUE contiene le informazioni relative ai requisiti di selezione previsti dall'art. 83 del Codice (requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali) e le informazioni relative alle certificazioni di qualità di cui al successivo art. 87.

Α: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE

Questa sezione non deve essere compilata, in quanto in alternativa viene richiesta la compilazione di altre sezioni della Parte IV.

A: IDONEITA' (art. 83, comma 1, lett. a) del D.lgs 50/2016)

In questa sezione devono essere indicati i dati di iscrizione al Registro delle Imprese della competente CCIAA.

B: CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA: questa sezione non deve essere compilata.

C: CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI: questa sezione non deve essere compilata in quanto i requisiti devono essere indicati nella Parte II: Informazioni sull'operatore economico – sezione A, come in precedenza indicato.

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITA' E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE L'operatore economico deve compilare questa sezione qualora sia in possesso di certificazioni di sistemi di garanzia della qualità o di altre certificazioni previste all'art. 93 comma 7 del D.lgs 50/2016. **E' obbligatoria nel caso di presentazione di una cauzione provvisoria di importo ridotto.** In alternativa alla compilazione di questa parte del DGUE, gli operatori economici potranno allegare una copia dichiarata conforme all'originale delle certificazioni possedute, indicando nella suddetta sezione D l'allegazione di tali documenti nella busta n. 1 – documentazione amministrativa.

Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati

Questa parte non deve essere compilata in quanto non pertinente rispetto alla procedura di gara.

Parte VI: Dichiarazioni finali

Fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D.lgs 19 aprile 2017, n. 56, in questa parte bisogna dichiarare di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. f-bis e f-ter del D.lgs 50/2016, ossia:

- **art. 80 comma f-bis)**: l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

- **art. 80 comma f-ter)**: l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

In questa sezione, se non allegata espressa dichiarazione nella documentazione amministrativa, l'offerente deve dichiarare che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dell'impresa dalla condotta penalmente sanzionata di soggetti di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016 cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del presente bando di gara.

Inoltre, questa parte contiene le dichiarazioni finali con le quali il dichiarante si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni rese e attesta di essere in grado di produrre - su richiesta e senza indugio – i certificati e le altre prove documentali pertinenti, fatta salva la possibilità per la stazione appaltante di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo alla Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'art. 81 del D.lgs 50/2016.

Il DGUE deve essere sottoscritto in originale dal legale rappresentante dell'operatore economico o altro soggetto munito di poteri di rappresentanza e corredato da copia di documento di identità del sottoscrittore.

Il documento può essere sottoscritto anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.